



Comune di Ponderano

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

*Approvato con DCC n. 46 del 23/11/2015
Modificato con DCC n. 32 del 30/07/2016*

INDICE

CAPO I DEPOSIZIONE DELLE SALME NEL FERETRO	3
CAPO II TRASPORTO SALME	5
CAPO III INUMAZIONI	9
CAPO IV TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)	12
CAPO V ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI	17
CAPO VI CREMAZIONI	19
CAPO VII AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI	24
CAPO VIII ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO	25
CAPO IX NORME DI SERVIZIO	26
CAPO X PIANO CIMITERIALE	29
CAPO XI POLIZIA DEL CIMITERO	29
CAPO XII CONTRAVVENZIONI	31
CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI	31

CAPO I

DEPOSIZIONE DELLE SALME NEL FERETRO

Art. 1

L'accertamento di morte viene effettuato secondo le procedure di cui all'art.2 della legge n.578 del 29/12/1993 ed in ossequio a quanto disposto dal relativo Decreto del Ministro della Sanità n.582/94.

Qualora l'accertamento non venga effettuato seguendo le procedure di cui al comma precedente la salma non può essere chiusa in cassa, né essere sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata, cremata, prima dell'accertamento di morte e comunque prima che siano trascorse almeno 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografia di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo ed in ogni caso in ossequio a quanto disposto dall'art.3 della L.R. 3/8/2011 n.15. Rimangono in vigore le norme previste dalla legge n.644 del 2/12/1975 non incompatibili o in contrasto con la predetta legge n.578/93 e relativo Decreto del Ministro della Sanità n.582/94.

Art. 2

Ogni feretro deve contenere una sola salma.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento, su richiesta dei genitori, sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

A tale richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 3

Ogni salma, prima di essere collocata nel feretro, dev'essere vestita od almeno decentemente avviluppata in un lenzuolo.

Art. 4

- 1) I feretri, da deponersi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm.2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi d'ogni punto siano assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
- 2) Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660

millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di centimetri 2,5. Tra le due casse, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

- 3) Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre 60 ore successive alla morte.
- 4) Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre – o in qualunque periodo dell'anno qualora particolari condizioni climatiche od altre problematiche lo richiedano – trascorso il periodo minimo di osservazione stabilito dalla Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.6.1993, e in ogni caso non prima dell'avvenuta visita necroscopica, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori sino al momento della sepoltura. La richiesta di eventuali deroghe dovrà essere motivata e presentata per iscritto alla A.S.L. competente che, previa valutazione, darà riscontro informando contestualmente il Sindaco delle proprie determinazioni.

Art. 5

Sul feretro, che sarà chiuso definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targa in piombo col nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto e numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento, impressi a martello.

Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione ed estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il medico necroscopo nominato dalla A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora la A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, potrà ugualmente consentirsi, il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art.55.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione è autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dalla A.S.L. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art.83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n.285. Le esumazioni e le estumulazioni devono sempre essere eseguite alla presenza del custode del cimitero, o suo sostituto, e dal medico necroscopo nominato dalla A.S.L..

Art. 7

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

Fatti salvi i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e

dopo che la A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del servizio, il custode, ogni dipendente comunale od operatore in servizio presso il cimitero per conto del Comune sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e alla A.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

CAPO II

TRASPORTO DELLE SALME

Art. 11

1. Il trasporto delle salme, arti, resti di salma e feti dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero quando non vengono richiesti servizi e/o mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/96, è a cura e spese del Comune per i residenti in Ponderano, e a condizione che l'inumazione avvenga presso il cimitero comunale.
2. E' altresì effettuato a cura e spese del Comune il servizio di rimozione, recupero e trasporto dei deceduti per morte violenta o naturale, che non abbiano assistenza di congiunti, dal luogo del decesso a quello di destinazione in base alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o Sanitaria.
3. L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito sono disciplinati dal Sindaco, salvo specifiche disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o Sanitaria.

Art. 12

1. Il trasporto come sopra può essere effettuato a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali rivolgendosi ad una qualsiasi impresa privata.
2. Si intendono per servizi o trattamenti speciali: automezzi per trasporti di fiori, carri funebri trainati da cavali, auto funebri di prestigio e/o particolarmente addobbati, in genere, ogni trattamento supplementare rispetto al solo carro privo di addobbi ed alla sola sosta al luogo di culto. Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia. In questo caso restano a carico del Comune la fornitura del feretro, ove necessario, e il pagamento del trasporto. Quando la salma sia di persona non residente in Ponderano i relativi costi verranno addebitati al Comune di sua residenza in vita. Il trasporto

a cura del Comune, ancorché debba essere effettuato in una forma tale che garantisca il decoro del servizio, non potrà in ogni caso includere servizi o trattamenti speciali.

3. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito d'apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero o ad altro dipendente comunale individuato dal Responsabile del settore.
4. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt.20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.
5. Quando il trasporto è affidato ad un'Impresa privata questa è autorizzata ad accedere all'interno del cimitero sino in prossimità del luogo dell'inumazione o della tumulazione.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o d'ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto d'autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito d'osservazione del cimitero o ad altre strutture a ciò adibite ed autorizzate disponendo affinché il custode o il personale addetto possano avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse – comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità – o la salma presenti segni di iniziata putrefazione o per altre motivate richieste della A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 48 ore. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni della A.S.L. e sempre che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal medico necroscopo nominato dalla A.S.L..
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive -diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, la A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. Cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I trasporti funebri devono essere eseguiti nei giorni feriali, dalle ore 8,30 alle ore 11,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30. Il trasporto cumulativo di salme dagli ospedali viene eseguito preferibilmente nelle ore notturne e in ogni caso in accordo con la A.S.L. e previa autorizzazione del Sindaco. Il trasporto cumulativo di resti umani dagli ospedali viene eseguito in accordo con la A.S.L..

Art. 18

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 19

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto d'autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Nei mesi d'aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto dagli artt.8 e segg. del D.P.R. 285/90.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti d'imbalsamazione.

Art. 21

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio o dal luogo di osservazione con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero o dell'obitorio nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937,

- n.1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.
 3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 23

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale L'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 82 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole della A.S.L.

Art. 24

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in quest'ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art.35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 26

1. Il trasporto d'ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
3. gli arti ed i resti umani provenienti dagli ospedali, riposti in singoli raccoglitori numerati, vengono inumati e contrassegnati con una targa riportante l'anno in cui l'inumazione è effettuata; l'Ufficio comunale preposto conserva un registro nel quale viene annotato la numerazione ed il relativo contenuto dei raccoglitori nonché l'anno dell'inumazione.

CAPO III

INUMAZIONI

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazioni (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Il cimitero può avere, compatibilmente con la disponibilità delle aree, spazi per concessioni a privati destinati ad inumazioni individuali. Per tali concessioni si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale
4. La sepoltura per inumazione avrà la seguente durata:
 - a) campi comuni: anni 10
 - b) inumazioni individuali: anni 15
5. Per le sepolture private è fatto divieto di realizzare qualsiasi manufatto nel sottosuolo e di rilasciare concessioni a titolo di prenotazione;
6. Nei campi comuni non possono essere accolte salme di persone non residenti in vita nel Comune di Ponderano. Eccezioni a tale divieto sono automaticamente ammesse:
 - a) nel caso in cui il defunto abbia avuto la residenza in Ponderano prima di essere accolto presso parenti od affini o presso comunità, strutture sanitarie o assistenziali e convivenze fuori dal territorio comunale;
 - b) nel caso di salme ritrovate nel territorio comunale e non reclamate;
 - c) nel caso di persone decedute in Ponderano e non reclamate;
7. nei casi previsti alle lettere "b" e "c" del precedente punto i costi di sepoltura che l'Amministrazione dovesse sostenere andranno addebitate al Comune di residenza del deceduto;
8. il divieto e le eccezioni di cui al punto 6 valgono anche per le inumazioni individuali (sepulture private). Il Sindaco, tuttavia, per questo tipo di inumazioni, può concedere ulteriori deroghe con proprio specifico e motivato provvedimento a condizione che nei campi vi sia disponibilità sufficiente di spazi e non sussistano motivi di necessità o interesse pubblico che lo impediscano.

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del personale addetto salvo che non provveda il privato subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo a cura del Comune salvo che non provveda il privato, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Il cippo deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

Art. 29

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depositato il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni d'età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o d'altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per il quale sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli d'opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, verrà subito riempita come indicato nel precedente art.29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi d'abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 34

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti d'altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a

semplice invito dell'Ufficio. In caso d'inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento e le relative spese saranno a carico dei concessionari obbligati. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o ceppi lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A previo pagamento del relativo canone di concessione.
2. Tali ricordi e manufatti, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO IV TUMULAZIONI (Sepulture private)

Art. 36

1. Il Comune può concedere ai privati:
 - a. Aree per la costruzione di cappelle o tombe di famiglia, cripte sotterranee o edicole funerarie sopraelevabili.
 - b. Tombe o loculi individuali;
 - c. Celle ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
 - d. Nicchie per la raccolta delle ceneri.

Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alla lettera c) del precedente art. 36 devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all'art.36 del DPR 285/90;
3. Per la raccolta delle ceneri si osservano le norme contenute negli artt.58 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 38

I canoni di concessione e i diritti per i servizi speciali come previsti nelle tabelle A e B allegate verranno fissati con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 39

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

1. Qualora i concessionari non provvedano alla manutenzione di cui al punto precedente il Comune disporrà, previa intimazione all'effettuazione dei lavori, gli interventi necessari addebitando agli obbligati i costi sostenuti.
2. Nel caso in cui i manufatti di cui sopra abbandonati per incuria o morte degli aventi diritto minaccino rovina o diventino indecorosi, il Comune, con diffida notificata a mezzo di messo comunale, invita il concessionario o i suoi aventi causa a provvedere alla necessaria manutenzione ed agli occorrenti restauri in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla notifica. Scaduto tale termine senza che gli interventi richiesti siano eseguiti, la concessione si intenderà decaduta. Il Comune provvederà a proprie spese a conservarli decorosi e in solido; decorso il termine di due anni dalla data di decadenza e trascorsi 30 anni dalla tumulazione dei feretri si procederà alla loro estumulazione ed il bene libero potrà essere oggetto di ulteriori concessioni riconoscendo in ogni caso priorità alle richieste di soggetti che possiedano i requisiti di cui al punto 6 dell'art.42.

Art. 40

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone tassativamente individuate nella domanda di concessione e relativo atto e per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie i cui componenti devono essere tassativamente indicati nella domanda di concessione e relativo atto e;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti. E' consentita in casi eccezionali, previa delibera autorizzativa della Giunta a seguito di richiesta scritta del concessionario, la possibilità e la concessione di tumulazioni a terzi.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge;
 - i parenti collaterali fino al 4° grado e i parenti affini fino al 3° grado.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera "c" è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 42

1. I loculi e le nicchie possono contenere un solo feretro per un solo cadavere salvo il caso di madre e figlio morti al momento del parto.
2. il Sindaco può autorizzare, su espressa richiesta degli interessati, che un loculo od una nicchia contenga, ai sensi dell'art. 19 del Decreto del presidente della Giunta Regionale n.7/R del 8.8.2012 ed in ossequio alle indicazioni contenute al punto 2 dell'art.52 ed agli artt. 59, 60 e 61 del presente Regolamento:
 - a) un feretro ed una o più cassette di resti ossei ed urne cineraria, compatibilmente con la capienza del loculo o della nicchia;
 - b) i resti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del presente Regolamento ed il feretro contenente la madre.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene rilasciata la concessione fatto salvo quanto di cui al paragrafo precedente;

3. la concessione, che non costituisce diritto di proprietà del loculo, ha durata di anni 40 (quaranta) dalla data di sottoscrizione dall'atto di concessione. Mentre per le nicchie ossario la durata è di anni 60 (sessanta) decorrenti dalla predetta data di concessione.
4. il loculo non potrà in nessun modo essere ceduto ad altre persone né a titolo oneroso né a titolo gratuito;
5. è consentita la concessione di loculi a persone viventi solo nel caso di avvenuto decesso del coniuge;
6. è consentita la concessione di loculi a persone che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) residenti in Ponderano;
 - b) nati in Ponderano i cui genitori all'atto della nascita risiedevano a Ponderano;
 - c) coniugi e discendenti di persone aventi titolo alla concessione di loculo, ovvero di celle ossario, ovvero vedovi di persone già sepolte a Ponderano;non sono soggetti alle limitazioni di cui al presente comma gli individui già residenti a Ponderano, trasferiti in altri comuni a causa di infermità ovvero necessità presso Istituzioni di assistenza e cura, ovvero di individui che abbiano trasferito la residenza in altri comuni presso familiari a causa di infermità e assistenza;
7. il rilascio della concessione avverrà previo pagamento, all'atto di prenotazione, del relativo canone in un'unica soluzione in base alle seguenti modalità:
 - all'atto della sottoscrizione della domanda di concessione l'istante dovrà versare al Comune di Ponderano l'importo della relativa tariffa di concessione;
 - la data di ricezione della istanza, risultante dal protocollo apposto su di essa dagli Uffici Comunali, determina la priorità di assegnazione;
 - tutte le spese conseguenti alla stipula del formale atto di concessione sono assunte dal Concessionario;
8. è fatto salvo il disposto del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale nonché della vigente specifica normativa di settore;
9. i prezzi delle concessioni sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale e della stessa aggiornati; la rinuncia alla concessione non comporta alcun diritto, per il concessionario od i suoi aventi causa, al rimborso del canone pagato o dovuto, né di eventuali spese a qualsiasi titolo sostenute;
10. alla scadenza del termine di cui al punto 3 il Comune di Ponderano provvederà (ferma restando la riacquisizione del possesso) a stabilire un successivo termine entro il quale i soggetti interessati potranno prenotare un rinnovo della concessione. I soggetti che avranno prenotato potranno rinnovare la concessione per anni 20 (venti) decorrenti dalla data di atto di rinnovo ad eccezione delle ipotesi in cui non sia conclusa il processo di mineralizzazione con il rinnovo di 20 anni, per le quali la concessione dovrà avere durata trentennale con

medesima decorrenza. Le tariffe da applicarsi sono quelle vigenti alla data del rinnovo stesso;

11. in ossequio a quanto stabilito dal D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975 e dal DP.R. n. 285 del 10 settembre 1990, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del cimitero o alla costruzione di un nuovo cimitero, le concessioni perpetue e quelle di durata superiore a 99 anni potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma;
12. il trasferimento di una salma dal loculo che la ospita ad altro loculo interno al cimitero, su formale richiesta motivata da parte dei famigliari, può essere autorizzato dal Sindaco, con proprio specifico e motivato provvedimento a condizione che non sussistano motivi di necessità o interesse pubblico che lo impediscano e le relative operazioni – che avverranno integralmente a spese del richiedente – avvengano alla presenza del custode del cimitero.
In questi casi resteranno pienamente valide ed efficaci le concessioni originarie che, mantenendo invariati i termini e le relative scadenze, avranno così ad oggetto il nuovo loculo in luogo di quello iniziale. Qualora il corrispettivo previsto per la concessione del nuovo loculo – sulla base dei canoni vigenti alla data della domanda di trasferimento – sia maggiore rispetto a quello a suo tempo stabilito nella concessione originaria, da parte dei richiedenti dovrà essere altresì riconosciuta al Comune, a titolo di conguaglio, una somma pari alla differenza tra i due canoni, frazionata per il numero degli anni di concessione e moltiplicata per il numero di annualità (annualità in corso compresa) mancanti alla scadenza.

Art. 43

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 44

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati entro due anni dalla data del contratto di concessione; il Sindaco su richiesta del concessionario può concedere per la predetta costruzione una proroga massima di anni due. Qualora l'interessato non provveda alla costruzione entro il termine stabilito, l'amministrazione comunale potrà dichiararlo decaduto dalla concessione senza alcun obbligo di restituire il corrispettivo versato. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della A.S.L. su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato sentito il parere della A.S.L..
5. Le nuove tombe di famiglia dovranno essere costruite secondo quanto appresso:
 - a. sopraelevabili a ridosso del muro di cinta del cimitero;
 - b. sotterranee nell'interno dell'area cimiteriale per ragioni estetiche.

6. In ogni caso le tombe di famiglia non potranno essere di dimensioni inferiori a larghezza Mt. 1,5, lunghezza Mt. 3 mantenendo le caratteristiche tipologiche delle tombe di famiglia preesistenti.

Art. 45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto e dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. In caso di abbandono si procede come previsto al punto 3 dell'art. 39.
2. In caso di rinuncia, che dovrà risultare da atto scritto, il concessionario, qualora la tomba già non sia libera, sarà comunque tenuto a provvedere alla manutenzione della stessa sino a quando saranno decorsi i termini previsti dall'art. 53, ed avrà provveduto a proprie spese all'estumulazione dei resti mortali in essa contenuti.
3. Qualora all'atto della rinuncia da parte del concessionario la tomba sia liberabile, e pertanto decorsi i termini previsti dall'art. 53 per tutti i resti mortali in essa contenuti, e per la stessa vi sia la contestuale richiesta di nuova concessione da parte di terzi, la Giunta Comunale, verificato il possesso dei requisiti di cui al punto 6 dell'art. 42 del richiedente, può deliberare con l'accettazione della rinuncia il rilascio della nuova concessione; il nuovo concessionario dovrà provvedere a proprie spese e nel termine di 24 mesi alle estumulazioni.
4. Nessun compenso, risarcimento o indennizzo di qualsivoglia natura è dovuta al concessionario rinunciante.
5. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
6. Qualora soltanto uno od alcuni dei concessionari rinuncino è consentito ai rimanenti di esercitare il diritto di prelazione sulla quota rinunciata. Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato i rimanenti concessionari dovranno in ogni caso consentire l'eventuale variazione dell'intestazione della tomba.

Art. 46

Nessun'opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 47

1. Le concessioni dei terreni per le realizzazione delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne il rinnovo; e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma

corrispondente alla tariffa in vigore per concessione di tomba di famiglia al momento della scadenza.

3. Il Comune qualora intenda far valere la predetta presunzione di abbandono dovrà in ogni caso darne comunicazione scritta almeno sessanta giorni prima agli interessati o, qualora questi siano sconosciuti o sconosciuti siano i loro indirizzi, con l'affissione per la durata di sessanta giorni dell'avviso sul manufatto.

Art. 48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli art.98 del D.P.R. 285/1990.
3. Al verificarsi di quanto previsto al punto 1 del presente articolo nessun indennizzo competerà ai concessionari mentre resteranno a carico del Comune le spese necessarie alla demolizione nei manufatti ed alla collocazione dei resti mortali nell'ossario comune.

Art. 49

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati, compatibilmente con le limitazioni di cui all'art. 84 del DPR 10.09.1990 n.285.
4. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza della A.S.L. o del Custode.

Art. 51

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art.82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa, che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè

coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per depositarle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art.26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Gli avanzi degli indumenti, casse ed il materiale risultante dall'attività devono essere smaltiti secondo quanto previsto dall'art.85 secondo comma del DPR 10.09.1990 n.285, dalla Circolare del Presidente della Regione Piemonte n.14/SAN-ECO del 25.06.1992, pubblicata sul BUR n.27 del 01.07.1992 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993.

Art. 53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
3. Conformemente a quanto stabilito dall'art.86 terzo comma del DPR 10.09.1990 n.285, per le salme estumulate allo scadere delle concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Art. 54

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art.86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art.53 del presente regolamento.

Art. 55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco e devono essere eseguite alla presenza del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 56

1. Per eseguire un'esumazione od estumulazione dovrà tenersi conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere

solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con disinfettanti adeguati; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra del feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere adeguatamente disinfettata e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio, secondo le indicazioni dell'A.S.L..

Art. 57

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO VI CREMAZIONI

Art. 58

- 1 la pratica funeraria della cremazione è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 31 marzo 2001 n.130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e successivi regolamenti applicativi, dalla L.R. 31 ottobre 2007 n.20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri” e successive modifiche e integrazioni (L.R. 3 agosto 2011 n.15 e D.P.G.R. 8 agosto 2012 n.7/R) che costituiscono parte integrante del presente regolamento;
- 2 nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla Legge 30/3/2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- 3 le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme statali;
- 4 la domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuitamente dal Comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti;
- 5 in apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni;
- 6 per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi della cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 59

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 60

In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, al fine di ridurre sia i fumi inquinanti sia i tempi di cremazione.

Art. 61

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm. 30 per cm. 30 e dall'altezza di cm. 20, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

In caso di affidamento familiare per conservazione di un'urna estumulata da sepolcro o altro tumulo, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. Costituisce eccezione al presente comma soltanto la fattispecie di cui al comma secondo dell'art.2 del presente Regolamento.

Art. 62

1 Nel rispetto della volontà del defunto le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate all'interno del cimitero (in loculi ossario, in nicchie cinerarie, in loculi con altra salma, tomba distinta privata);
- b) inumate esclusivamente all'interno del cimitero in urne cinerarie a condizione che le stesse siano realizzate in materiali non deperibili;
- c) consegnate al soggetto affidatario;
- d) disperse con le modalità in cui ai successivi art. 13 e 14;

2 Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le proprie ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

Art. 63

- 1 L'affidamento e le dispersioni delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30/3/2001 n.130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri" nel rispetto delle volontà del defunto, comprovata mediante disposizioni testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale della Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa da coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 64;
- 2 L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri;
- 3 Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del dichiarante;

- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (celletta o per dispersione) nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza entro il termine di 30 giorni.

Art. 64

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 65

- 1 Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di conoscenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale delle associazioni che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) da tutore del minore o interdetto;
 - e) in mancanza di soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dal personale autorizzato dal Comune;
- 2 Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al Pubblico Ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 66

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte è realizzata all'interno del cimitero un'apposita lapide sulla quale collocare, a cura e spese dei familiari del defunto le targhe individuali con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

Art. 67

- 1 In presenza di volontà espressa del defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;

- b) nell'area a ciò destinata all'interno del cimitero comunale da destinarsi a "Giardino del Ricordo" o a campo di dispersione delle ceneri;
- c) in natura
 - in montagna, a distanza di almeno 200 m. da centri di insediamenti abitativi;
 - nei laghi ad oltre 100 m. dalla riva, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
 - nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
 - in mare, nei tratti da manufatti e da natanti;
 - in aree private. La dispersione in aree private la dispersione deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro;
- 2 la dispersione in acqua non può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso in cui l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile;
- 3 la dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art.3, comma 1 n.8 del D. Lgs. 30/4/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada);
- 4 la dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, o in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.
- 5 l'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzate dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna;
- 6 la dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria;
- 7 l'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersioni delle ceneri;
- 8 al di fuori dei cinerari comuni previsti nei comuni, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 68

- 1 Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, da parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
- 2 la dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo.

Art. 69

- 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente art. 61;
- 2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
- 3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria é temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove é avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento é presentato in triplice copia: una é conservata nel comune ove é avvenuto il decesso, una é conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. L'affidamento delle ceneri ai famigliari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 70

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri é tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, ogni loro eventuale trasferimento all'interno del Comune, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie .
7. L'Amministrazione comunale, attraverso il corpo di Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli anche periodici sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre ché il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Art. 71

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso é presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.

Art. 72

Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 73

E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in un locale appositamente individuato presso il Cimitero Comunale.

Art. 74

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto legittimato dovrà comunicare in particolare per iscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri.
2. Una copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri é conservata presso il Comune in cui é avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

CAPO VII AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI

Art. 75

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati da parte della A.S.L. al Sindaco per l'eventuale rettifica, della scheda di morte.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusa, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e alla A.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle Leggi sanitarie 2 luglio 1934, n.1265

Art. 76

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo della A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludendo il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
 - c) Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.20 è eseguito dalla A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 77

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

CAPO VIII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 78

Fatto salvo quanto previsto dall'art.50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 79

Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un deposito di osservazione;
- d) una camera mortuaria;
- e) una cappella;
- f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- g) un ossario;
- h) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

Art. 80

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale: un necroforo con mansioni di custode e responsabile del servizio.

Art. 81

Il custode responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

Art. 82

Il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art.23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;

- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

CAPO IX NORME DI SERVIZIO

Art. 83

1. Speciale incarico del necroforo, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Egli, personalmente o assistendo il personale eventualmente autorizzato, dovrà perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli o, qualora a ciò provveda l'impresa incaricata, accompagnarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. I servizi di cui al presente articolo, nonché le mansioni di cui al punto f) del precedente articolo 71, in caso di assenza o impedimento dell'incaricato ed in ogni caso quando questi non possa farvi fronte o le circostanze lo richiedano potranno essere affidate a soggetti esterni.

Art. 84

Il Custode – Necroforo del cimitero dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio tecnico per quello che riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi e servizi funebri;
- b) dall'ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri.

Art. 85

Il Comune provvederà periodicamente ad informare i cittadini residenti nel proprio territorio in merito alle differenti pratiche funerarie ed ai relativi profili tariffari, nonché a pubblicare l'elenco aggiornati delle imprese esercenti attività funebre nel proprio territorio.

Art. 86

Gli addetti ai lavori del cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica (l. 5/3/63 n.292, D.P.R. 7/9/1965, n.130 e circolare ministeriale n.52 del 9/8/1982.

Art. 87

Nel comune di Ponderano non esistono alloggi per il custode del cimitero.

Art. 88

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 89

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 90

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m.2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m.0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 91

1. E' stretto dovere del necroforo seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accennata l'art.51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e depositate negli ossari. Gli avanzi degli indumenti, casse ed il materiale risultante dall'attività devono essere smaltiti secondo quanto previsto dall'art.85 secondo comma del DPR 10.09.1990 n.285, dalla Circolare del Presidente della Regione Piemonte n.14/SAN-ECO del 25.06,1992, pubblicata

sul BUR n.27 del 01.07.1992 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993.

Art. 92

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 93

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art.70.

CAPO X

PIANO CIMITERIALE

Art. 94

1. Nel territorio di Ponderano vi è un cimitero comunale.
2. Il Comune, conformemente a quanto stabilito dal Piano Regionale di Coordinamento, potrà autonomamente o in forma associativa procedere alla realizzazione di cimiteri in ossequio a quanto previsto e disposto dall'art. 9 della LR del 3.8.2011 n.15 e dalla LR del 7.4.2000 n.39 o di strutture per il commiato ai sensi dell'art. 8 della LR 31.10.2007 n.20 e del Decreto de Presidente della Regione n.7/R del 8.8.2012;
3. Per la progettazione di ampliamenti o costruzioni di nuovi cimiteri dovranno essere rispettate le disposizioni tecniche generali contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n.285, nonché nella sopra citata LR n.39/2000;
4. previa deliberazione della Giunta il Comune di Ponderano potrà in ogni momento stipulare con altri Enti, ove possibile appartenenti all'Unione dei Comuni alla quale aderisce, apposite convenzioni volte a migliorare i servizi o ad assicurare il rispetto della normativa vigente.

Art. 95

La realizzazione di strutture per il commiato potrà altresì avvenire da parte di soggetti privati autorizzati all'attività funebre in ossequio a quanto previsto dall'art.8 della LR n.20/2207 così come modificato dall'art. 12 della LR 3.8.2011 n.15.

CAPO XI POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 96

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 97

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi di età inferiore agli anni otto se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 98

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 99

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero, fatto salvo quanto previsto all'art.34 del presente Regolamento.

Art. 100

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 101

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 102

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 103

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dal Comune.

Art. 104

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità Giudiziaria od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 105

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 106

Salvo preventiva autorizzazione del Sindaco è fatto divieto a chiunque di operare proselitismo, richiedere questue, distribuire materiale o pubblicazioni etc. sia all'interno del cimitero, sia all'esterno nelle aree antistanti.

CAPO XII CONTRAVVENZIONI

Art. 107

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art.3 della Legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

CAPO XIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 108

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

Art. 109

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Riferimenti normativi in ordine cronologico:

- *DPR n.803 del 21.10.1975*
- *Legge n.644 del 2.12.1975*
- *DPR n.285 del 10.9.1990*
- *Legge n.578 del 29.12.1993*
- *Decreto del Ministro della Sanità n.582/1994*
- *DPR n.396 del 3.11.2000*
- *Legge Regionale n.20 del 31.10.2007*
- *Legge Regionale n.15 del 3.8.2011*
- *Decreto del presidente della Giunta Regionale n.7/R del 8.8.2012*
- *Delibera della Giunta Regionale n.13/7014 del 13.1.2014*

Addì .../.../.....